



**RIESAME LEGGE REGIONALE**

"Esercizio delle funzioni amministrative in materia di  
utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura attraverso  
le Amministrazioni provinciali".



RIESAME LEGGE REGIONALE

"Esercizio delle funzioni amministrative in materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura attraverso le Amministrazioni provinciali".

Il Consiglio regionale  
ha riesaminato la seguente legge:

ART. 1

(Utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura -  
Delega di funzioni)

1. Sono delegate alle Province, per il territorio di rispettiva competenza, le funzioni di cui al comma 1, punto 1°, dell'art. 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, relativamente al rilascio delle autorizzazioni per l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.
2. Per quanto disposto al precedente comma 1, l'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, va notificato soltanto alla Provincia e al Comune di appartenenza.
3. Nell'esercizio delle funzioni delegate le Province devono uniformarsi alle norme di legge vigenti e in particolare alla disciplina di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, nonché alle disposizioni contenute nella presente normativa.
4. Ciascuna Provincia, per il territorio di propria



competenza, redige ogni anno e trasmette alla Regione la relazione di cui al punto 5) dell'art. 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99.

ART. 2

(Prescrizioni per le operazioni di utilizzazione dei fanghi)

1. A seguito della notifica delle informazioni di cui al punto 3 dell'art. 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, le Province possono disporre prescrizioni e condizioni all'utilizzazione dei fanghi in relazione alle caratteristiche dei terreni (permeabilità, pendenza), alle condizioni meteorologiche della zona, alle caratteristiche fisiche dei fanghi.

ART. 3

(Limiti e condizioni per la utilizzazione dei fanghi in agricoltura)

1. E' ammessa l'utilizzazione dei fanghi in agricoltura allorchè si verificano le condizioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, nonchè quando il valore residuo dei solidi volatili del fango non risulti superiore al 68% di quello totale ovvero quando sia stato ridotto il contenuto in solidi volatili in misura non inferiore al 33% degli stessi.



ART. 4  
(Divieti)

1. Oltre i divieti stabiliti dall'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, è vietata l'utilizzazione dei fanghi su terreni agricoli nelle aree interdette allo smaltimento così come definite dalle carte tematiche del Piano regionale di risanamento delle acque. E', altresì, vietata l'utilizzazione dei fanghi su terreni agricoli a distanze pari o inferiori a:

- mt. 1000 da captazioni idropotabili;
- mt. 500 da captazioni idriche a qualsiasi altro uso destinate;
- mt. 200 da corsi d'acqua superficiali;
- mt. 500 da autostrade e strade statali;
- mt. 300 da strade provinciali;
- mt. 100 da strade comunali.

ART.5  
(Norme sanitarie)

1. In attuazione del punto 6) dell'art. 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sono disciplinate le norme sanitarie per il personale che viene a contatto con i fanghi.



ART. 6  
(Disposizioni transitorie)

1. Le autorizzazioni per la utilizzazione dei fanghi in agricoltura rilasciate dalla Regione ai sensi del comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, hanno validità fino alla loro naturale scadenza.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 del presente articolo si intendono operanti nei termini indicati nel provvedimento regionale autorizzativo.
3. Modifiche e/o integrazioni in relazione alle indicazioni contenute nel provvedimento autorizzativo regionale di cui al comma 1 del presente articolo comportano l'obbligo, da parte dei soggetti titolari, di presentazione di nuova istanza di autorizzazione all'autorità competente e contestuale comunicazione alla Regione per gli adempimenti di revoca.

ART. 7  
(Norma finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'esercizio della delega si farà fronte con stanziamenti iscritti nel capitolo di spesa del bilancio regionale 0621085 "Delega alle Province delle funzioni di cui alle lettere c) ed e) del d.p.r. 915/1982. Smaltimento rifiuti art. 5 l.r. 30/1986. Anno corrente", il quale conseguentemente assume la seguente denominazione "Delega alle Province delle funzioni di cui alle lettere c) e d) del d.p.r. 915/1982. Smaltimento rifiuti art. 5 l.r. 30/1986 e delle funzioni in materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura. Decreto legislativo 99/1992", che prevede nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995 una disponibilità, in termini di competenza e cassa, pari a lire 1.000.000.000.
2. Il riparto delle somme avviene alle condizioni, criteri e modalità di cui alle deliberazioni del Consiglio regionale n. 395



Consiglio Regionale  
della Puglia

6

del 18 dicembre 1986 e n. 647 del 24 novembre 1987.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (dott. Domenico Albano)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (dott. Giovanni Sabato - dott. Armando Stefanetti)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
F.to (dott. Renato Guaccero)



Consiglio Regionale  
della Puglia

74

E' estratto del verbale della seduta del 7 marzo 1995 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (dott. Domenico Albano)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (dott. Giovanni Sabato - dott. Armando Stefanetti)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
F.to (dott. Renato Guaccero)